



IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 20 dicembre 2021 così composto:

Avv. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Ilaria Angelini - Componente

Avv. Stella Riberti - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti:

- dei signori:

Georg DEMETZ (tessera FIDAL VA006237, società BZ085);

Samuel DEMETZ (tessera FIDAL VA0110007, società BZ019);

Alexander KRALER (tessera FIDAL VA017819, società BZ068);

Patrizia ZENI (tessera FIDAL DA016020, società TN151);

- e delle società:

Marathon Club Trento (TN151), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Sport Club Merano (BZ019), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

SG Eisaktal Raiffeisen Asv (BZ068), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

ASV Gherdeina Runners (BZ085), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Il procedimento in esame ha origine dall'esposto trasmesso alla Procura Federale della FIDAL in data 6 maggio 2021 da parte del Comitato Alto Adige della FIDAL (a firma del Fiduciario Regionale Gruppo Giudici Gare, Avv. Mattia Praloran) a seguito della presentazione, da parte degli atleti deferiti, di certificati medici falsi relativi alla rilevazione del virus Covid-19 per la partecipazione alla manifestazione "*Mezza maratona Merano-Lagundo*" svoltasi il 2 maggio 2021. La presentazione di tali certificati ai fini dell'iscrizione alla competizione era obbligatoria ai sensi dell'Ordinanza n. 20 del 23 aprile 2021 punti n. 44 e 47 della Provincia Autonoma di Bolzano.

L'Avv. Praloran ha trasmesso il predetto esposto sulla scorta della segnalazione ricevuta via e-mail dal signor Martin Sanin (Vice-Presidente della società organizzatrice dell'evento), il quale si è



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

accorto della difformità di alcuni dei certificati presentati, ha chiesto quindi la verifica dell'autenticità di tali esiti del tampone via e-mail in data 5 maggio 2021 al Direttore di Ripartizione dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige dott. Martin Matscher. Quest'ultimo ha confermato mediante e-mail del 5 maggio 2021 la falsità degli esiti dei tamponi presentati dagli incolpati.

2) Le indagini sono state avviate in data 10 maggio 2021, cui sono seguite n° 2 (due) proroghe concesse dalla Procura Generale dello Sport del CONI per la prosecuzione dell'attività istruttoria, rispettivamente in data 7 luglio 2021 e 16 settembre 2021.

3) La Procura Federale, con avviso dell'intenzione di procedere a deferimento datata 26 ottobre 2021, *ex art. 56*, comma 4, del Regolamento di Giustizia FIDAL, ha comunicato ai tesserati e, a titolo di responsabilità oggettiva, alle rispettive società affiliate (a mezzo PEC agli indirizzi delle rispettive società affiliate alla FIDAL nonché, per il solo signor Samuel Demetz anche al suo indirizzo e-mail personale fornito all'atto di tesseramento) l'intenzione di procedere nei loro confronti dinanzi al Tribunale Federale per la violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto Federale, nonché dell'art.1, commi 1, 6 e 7 e dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL, dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Sanitario FIDAL, degli artt. 1, 2 e 4, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con l'aggravante di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e) del Regolamento di Giustizia FIDAL.

4) Nessuno dei tesserati ha presentato memorie difensive, né tantomeno ha fornito riscontro alla convocazione per le rispettive audizioni fissate dalla Procura Federale e trasmesse a mezzo PEC agli indirizzi delle società affiliate nonché, con riguardo al signor Samuel Demetz, anche al suo indirizzo e-mail personale. Solamente il signor Alexander KRALER ha dato riscontro via e-mail in data 27 luglio 2021 chiedendo per motivi personali l'anticipazione (dalle ore 10:00 alle ore 9:00) dell'audizione telefonica fissata per il giorno seguente. Tuttavia, il giorno successivo il signor Kraler si è rifiutato di rispondere.

5) Con atto del 16 novembre 2021 la Procura Federale, ha disposto il deferimento *ex art. 56* del Regolamento di Giustizia FIDAL, per le violazioni *supra* riportate, dei signori Georg DEMETZ, Samuel DEMETZ, Alexander KRALER, Patrizia ZENI e, a titolo di responsabilità oggettiva, delle società Marathon Club Trento, Sport Club Merano, SG Eisaktal Raiffeisen Asv ed ASV Gherdeina Runners.

6) Il Tribunale Federale ha fissato l'udienza per la trattazione alla data del 20 dicembre 2021, alle ore 14:30.



7) All'udienza il Tribunale, preso atto della regolarità delle notifiche, ha dichiarato la contumacia di tutti i deferiti. Il Tribunale ha inoltre acquisito agli atti le comunicazioni pervenute dalla società Sport Club Merano (BZ019) in data 13 dicembre 2021, e dalla società SG Eisaktal Raiffeisen Asv (BZ068) in data 15 dicembre 2021, con le quali le stesse hanno comunicato l'impossibilità da parte dei rispettivi legali rappresentanti di presenziare all'udienza e hanno negato la propria responsabilità in relazione alla condotta dei rispettivi tesserati.

8) La Procura Federale, riportandosi a quanto contenuto nell'atto di deferimento, ha chiesto le seguenti sanzioni a carico dei deferiti:

- a) quanto ai tesserati, persone fisiche, la sanzione complessiva della squalifica per anni 3 (tre), di cui anni 2 (due) per la presentazione del certificato falso in sede di iscrizione ai fini della partecipazione alla gara; con ulteriori 6 (sei) mesi per l'aggravante di cui all'articolo 9 comma 3, lettera e) del Regolamento di Giustizia FIDAL, per aver agito per motivi abietti o futili, avendo messo in pericolo l'incolumità pubblica per partecipare ad una gara; e ulteriori 6 (sei) mesi per la condotta processuale tenuta;
- b) quanto alle società, per responsabilità oggettiva, in considerazione del diverso comportamento processuale tenuto: b1) un'ammenda di Euro 1.000,00 (mille/00) per le società ASV Gherdeina Runners (BZ085) e Marathon Club Trento (TN151); e b2) un'ammenda di Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) quanto alle società Sport Club Merano (BZ019) e SG Eisaktal Raiffeisen Asv (BZ068).

9) All'udienza il Tribunale ha ordinato alla Procura Federale di produrre la lista di iscrizione dei partecipanti e gli eventuali punti assegnati ad atleti e/o società, relativamente alla gara di cui al presente procedimento entro la data del 14 gennaio 2022.

In riscontro alla richiesta da parte del signor Lorenzo Cipriani (Area Organizzazione Sportiva FIDAL), il signor Martin Sanin, per conto della società organizzatrice della competizione, ha trasmesso via e-mail in data 21 dicembre 2021 la lista completa degli iscritti alla manifestazione, unitamente ad informazioni circa l'assegnazione di punteggi da parte dei gareggianti. Tutti gli incolpati, persone fisiche, risultano inclusi nella predetta lista degli iscritti alla competizione *de qua*.

10) All'esito dell'udienza, in assenza di richiesta di ulteriore attività istruttoria, il Tribunale Federale si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1) Il Tribunale Federale, a scioglimento della propria riserva, all'esito dell'istruttoria ed analizzata la documentazione agli atti, ha ravvisato la responsabilità di tutti i soggetti deferiti, sulla base delle ragioni e nei termini seguenti.

1.a) Quanto alle persone fisiche, risulta documentalmente provata la falsità dei certificati relativi ai test Covid-19 presentati dagli incolpati ai fini dell'iscrizione alla competizione. Ciò emerge dalla conferma scritta trasmessa da parte del Direttore di Ripartizione dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Nessuno degli incolpati ha addotto alcuna difesa al riguardo, neppure a seguito della notifica dell'atto di deferimento.

La condotta posta in essere dagli atleti incolpati costituisce, per quanto di interesse nell'odierno procedimento, una grave violazione dei principi cardine dell'Ordinamento Sportivo – in particolare il principio di lealtà, probità e correttezza sportiva.

La condotta in esame risulta ancor più grave, se si considera l'elevato rischio di pregiudizio per la salute e per la vita degli altri partecipanti alla gara. Gli atleti deferiti hanno tenuto un comportamento connotato da profonda incuria per il potenziale rischio per l'integrità fisica e per la vita delle persone presenti alla gara, così ulteriormente dimostrando grave spregio per i fondamentali principi sanciti dall'ordinamento costituzionale, prima ancora che sportivo.

A ciò si aggiunga che, all'epoca dei fatti, maggio 2021, oltre il 60% delle persone abitanti nell'Alto Adige non era vaccinato, e la maggior parte del restante 40% era composto da sanitari, addetti alle pubbliche funzioni e anziani.

Questo Tribunale non può che stigmatizzare il comportamento gravemente irresponsabile degli atleti, che mettendo a repentaglio la salute degli altri partecipanti, hanno falsificato i certificati medici relativi alla rilevazione del virus Covid-19, violando oltre ai contestati articoli del Regolamento, il fair play nonché tutti gli altri principi che disciplinano questa Federazione, il mondo sportivo in genere nonché la nostra Costituzione, disonorando così la Federazione e le associazioni sportive alle quali appartengono.

Con riferimento all'ulteriore comportamento degli atleti deferiti - che ad opinione della Procura Federale meriterebbe una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi di collaborazione con la Giustizia Sportiva – rimesso dalla Procura Federale al vaglio di questo Tribunale, vale a dire *“per mancata collaborazione con la Procura Federale, avendo omesso e/o rifiutandosi di rispondere alle convocazioni per essere ascoltati su fatti oggetto del procedimento, precisando che, sebbene la*





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

richiamata normativa di settore consenta ai soggetti che siano parte del procedimento disciplinare di astenersi dal rispondere in modo completo e veritiero (in ossequio al principio nemo tenetur se detegere), il tesserato ha radicalmente ignorato la convocazione a presentarsi dinanzi all'organo inquirente senza addurre alcuna valida giustificazione, così ulteriormente dimostrando la massima indifferenza rispetto ai principi basilari dell'ordinamento sportivo, nonché all'obbligo di collaborare con la Giustizia Sportiva.”, il rilievo è improcedibile oltre che infondato. È improcedibile in quanto, essendo formulato per la prima volta nell'atto di deferimento priva gli incolpati di tutte le garanzie a difesa, anche ante deferimento, e rappresenta pertanto un *novum*, da affidare eventualmente a diversa azione, con le garanzie di cui sopra.

È, in ogni caso, infondato, atteso che il diritto dell'incolpato al silenzio è garanzia di rilievo costituzionale, incentrato sull'inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del procedimento, ex artt. 2 e 24, comma 2, Cost., oltre che sull'esclusione dei doveri di collaborazione in fase di indagine, quale ineludibile corollario della presunzione di innocenza ex art. 27, comma 2 Cost., per cui l'Incolpato è libero di autodeterminarsi nelle proprie scelte difensive, potendo decidere se concorrere o meno all'accertamento del fatto addebitatogli, controdedurre a confutazione, ovvero se limitarsi a negare o a tacere. Trattasi di diritto riconosciuto da tutti gli ordinamenti democratici e regola cardine del sistema giudiziario, e pacificamente affermato anche dalla giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo, quale nucleo centrale della nozione stessa di “*giusto processo*”, come consacrata nell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. TF FISE n. 11/2020).

Peraltro, gli stessi commi 6 e 7 dell'articolo 1 del Regolamento di Giustizia FIDAL richiamati dalla Procura Federale, espressamente recitano: comma 6 “*I tesserati diversi dai soggetti deferiti sono tenuti a presentarsi agli organi di giustizia, se convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare ...*”; comma 7 “*I tesserati e gli affiliati chiamati fornire elementi istruttori in procedimenti nei quali non rivestono la qualità di parti sono tenuti a fornire tempestivamente agli organi di giustizia, risposte complete e veritiere ...*”. (N.d.R. Il grassetto è nostro). Questo Tribunale ritiene che l'ambito applicativo delle due citate norme, chiaramente e puntualmente delimitato, non possa essere esteso ai soggetti sottoposti a procedimento disciplinare.

Né può intendersi dettato in controtendenza rispetto a tale garanzia l'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che, pur rubricato “*Dovere di collaborazione*”, intanto ne circoscrive l'obbligo ai rapporti dei Tesserati e degli Affiliati “*con il Garante del Codice di comportamento sportivo e con gli organi di giustizia endoassociativi*” (tra i quali non è la Procura





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Federale) e, inoltre, tipizza le ipotesi in cui tale dovere vige, e cioè nella comunicazione “*agli uffici competenti dell'Ente di appartenenza (di) ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell'applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste*”,

La collaborazione, al contrario, può essere valorizzata dal Collegio Giudicante.

1.b) Quanto alle società affiliate alla FIDAL, il Tribunale ritiene di non potersi esimere dal sanzionare le stesse a titolo di responsabilità oggettiva per l'operato dei propri tesserati, a mente dell'art. 1, comma 3, lettera b), del Regolamento di Giustizia FIDAL. Tuttavia, ai fini della determinazione della sanzione disciplinare, è opportuno tenere in debita considerazione lo spirito collaborativo e di dialogo dimostrato dalle società Sport Club Merano (BZ019) e SG Eisaktal Raiffeisen Asv (BZ068), come si evince dalle comunicazioni trasmesse alla Procura Federale rispettivamente nelle date del 13 dicembre 2021 e del 15 dicembre 2021.

P.O.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli articoli artt. 1 e 6 dello Statuto Federale, nonché dell'art.1, commi 1, 6 e 7 e dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL, dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Sanitario FIDAL, degli artt. 1, 2 e 4, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e infine dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché l'aggravante di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e) del Regolamento di Giustizia FIDAL, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale.

APPLICA

a) ai signori:

Georg DEMETZ (tessera FIDAL VA006237, società BZ085);

Samuel DEMETZ (tessera FIDAL VA0110007, società BZ019);

Alexander KRALER (tessera FIDAL VA017819, società BZ068);

Patrizia ZENI (tessera FIDAL DA016020, società TN151);

la sanzione complessiva, per ciascuno di essi, della squalifica per anni 2 (due) e mesi sei (6), di cui: 2 (anni) per la presentazione del certificato falso in sede di iscrizione e la partecipazione alla gara; con ulteriori 6 (sei) mesi, per l'aggravante di cui all'articolo 9 comma 3, lettera e) del Regolamento di Giustizia FIDAL, per aver agito per motivi abietti o futili, avendo messo in pericolo l'incolumità pubblica per partecipare ad una gara;

b) alle società, a titolo di responsabilità oggettiva:



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

- Marathon Club Trento (TN151), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ed
- ASV Gherdeina Runners (BZ085), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, un'ammenda di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00);
- SG Eisaktal Raiffeisen Asv (BZ068), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, un'ammenda di Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) in considerazione del comportamento processuale tenuto; e
- Sport Club Merano (BZO19), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, un'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00) in considerazione del comportamento processuale tenuto nonché della segnalazione al Comitato Alto Adige FIDAL, previa richiesta di verifica dell'autenticità dei certificati medici in questione, che ha infine portato al presente procedimento.

INCARICA

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione ai Deferiti e all'Ufficio del Procuratore Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL. Rimette gli atti alla Procura della Repubblica per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, il giorno 24 gennaio 2022.

Firmato digitalmente da: FABIO IUDICA
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 24/01/2022 16:22:52

PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica



COMPONENTE: Avv. Ilaria Angelini

COMPONENTE RELATORE: Avv. Stella Riberti

